BCA Banca
GRUPPO BANCARIO IBL BANCA

POLICY IN MATERIA DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

INDICE

A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO 1
B. PREMESSA 2
1. SCOPO DEL DOCUMENTO 2
2. APPLICABILITÀ 2
3. RIFERIMENTI 2
3.1. RIFERIMENTI ESTERNI 3
3.2. RIFERIMENTI INTERNI 3
4. AGGIORNAMENTI 3
5. GLOSSARIO 4
6. LIVELLO GERARCHICO 7
C. RUOLI E RESPONSABILITÀ 8
D. CONTESTO NORMATIVO 9
E. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI 11
F. DIVIETI DELLE OPERAZIONI PERSONALI 12
1. OPERAZIONI VIETATE 12
2. CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA POLICY 13
3. OPERAZIONI CONSENTITE 13
G. GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI 15
1. REGISTRO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE OPERAZIONI PERSONALI 15
2. SOLLECITI E SANZIONI 15
3. ARCHIVIAZIONE DEI DATI 16
H. REVISIONE DELLA POLICY E REPORTING 17
I. ALLEGATI 18
1. ALLEGATO 1 – LETTERA DI PRESA VISIONE DELLA POLICY DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI 18
2. ALLEGATO 2 – MODULO DI SEGNALAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI 19
3. ALLEGATO 3 – LETTERA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI 21

A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

SOCIETÀ EMITTENTE	BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.
TITOLO	POLICY IN MATERIA DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI
IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO	BCA_POLICY DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI
TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO	POLICY
PERIMETRO DI APPLICABILITÀ	BCA BANCA
REDATTORE	AREA ICT E ORGANIZZAZIONE
CONTRIBUTORE	FUNZIONE PRIVATE E SERVIZI DI INVESTIMENTO
VALIDATORE[1]	FUNZIONE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO
APPROVATORE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[1] Per "validatore" si intendono le Funzioni di controllo di II livello indicate che svolgono le verifiche *ex ante* come disciplinato all'interno del Regolamento SNI.

B. PREMESSA

1. Scopo del documento

Al fine di sostenere lo sviluppo e l'evoluzione dei mercati garantendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'investitore e dell'integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti, la *Markets in Financial Instruments Directive* (di seguito "MiFID") ha introdotto dal 1° novembre 2007 nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari nei mercati dell'Unione Europea.

Particolare rilievo, nell'ambito delle finalità perseguite dalla MiFID in tema di trasparenza e qualità dei servizi di investimento prestati dagli istituti di credito, assume la **gestione delle operazioni personali.** La presente Policy ottempera, in particolare, a quanto disposto dall'art. 91 del Regolamento Intermediari, il quale rinvia agli articoli 28 e 29 del Regolamento Delegato UE 2017/565. Tali articoli prescrivono agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei Soggetti Rilevanti.

Rientrano in tale ambito le operazioni originate da soggetti che, per il ruolo o la posizione che rivestono, risultano in potenziale conflitto di interesse o che abbiano accesso ad informazioni cosiddette "privilegiate" o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti.

Il presente documento illustra la politica con cui Banca Credito Attivo S.p.A. (di seguito anche "BCA Banca" o la "Banca"):

- definisce il perimetro di applicazione della normativa in materia;
- individua i Soggetti Rilevanti e le operazioni personali da questi compiute;
- delinea le misure di gestione adottate al fine di impedire la realizzazione di operazioni personali vietate.

Ciascuna procedura o regola di condotta che si riferisce alle operazioni personali compiute nell'ambito dell'erogazione di servizi di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissate dal legislatore comunitario e nazionale.

La normativa in parola, resa accessibile a tutto il personale di BCA Banca, è altresì disponibile per la consultazione a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento nella *intranet* aziendale.

2. Applicabilità

Le indicazioni contenute all'interno della presente Policy sono indirizzate a BCA Banca, previa approvazione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa. Le modifiche agli allegati della presente Policy possono essere approvate dall'Amministratore Delegato.

3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Policy alle disposizioni normative vigenti (riferimenti esterni) e a normativa interna della Banca (riferimenti interni).

3.1. Riferimenti Esterni

FONTE NORMATIVA	*DESCRIZIONE*
DIRETTIVA 2014/65/UE	RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2002/92/CE E LA DIRETTIVA 2011/61/UE (C.D. MIFID II)
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565	INTEGRA LA DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI ORGANIZZATIVI E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E LE DEFINIZIONI DI TALUNI TERMINI AI FINI DI DETTA DIRETTIVA
D. LGS. 58/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	TESTO UNICO DELLA FINANZA
REGOLAMENTO CONSOB N. 20307/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE	REGOLAMENTO INTERMEDIARI RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 IN MATERIA DI INTERMEDIARI
REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, RELATIVO AGLI ABUSI DI MERCATO (REGOLAMENTO SUGLI ABUSI DI MERCATO) E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2003/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E LE DIRETTIVE 2003/124/CE, 2003/125/CE E 2004/72/CE DELLA COMMISSIONE
COMUNICAZIONE CONSOB 23 MARZO 2011 N. 11021354	QUESITI IN MATERIA DI AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE OPERAZIONI PERSONALI

3.2. Riferimenti Interni

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
[1]	CODICE ETICO DEL GRUPPO
[2]	REGOLAMENTO DEL PERSONALE
[3]	POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO IBL

4. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.0	**11/01/2024**	REVISIONE INTEGRALE A SEGUITO DELL'INGRESSO NEL GRUPPO IBL BANCA

5. Glossario

TERMINE	DEFINIZIONE
STRUMENTI FINANZIARI	SI INTENDONO I PRODOTTI E GLI STRUMENTI SPECIFICATI DI SEGUITO, IVI INCLUSI I RELATIVI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI E CORRELATI: A) VALORI MOBILIARI, CIOÈ CATEGORIE DI VALORI CHE POSSONO ESSERE NEGOZIATI NEL MERCATO DEI CAPITALI, QUALI AD ESEMPIO: - LE AZIONI DI SOCIETÀ E ALTRI TITOLI EQUIVALENTI AD AZIONI DI SOCIETÀ, DI PARTNERSHIP O DI ALTRI SOGGETTI E CERTIFICATI DI DEPOSITO AZIONARIO; - OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO, COMPRESI I CERTIFICATI DI DEPOSITO RELATIVI A TALI TITOLI; - QUALSIASI ALTRO TITOLO NORMALMENTE NEGOZIATO CHE PERMETTE DI ACQUISIRE O DI VENDERE I VALORI MOBILIARI INDICATI AI PRECEDENTI PUNTI; - QUALSIASI ALTRO TITOLO CHE COMPORTA UN REGOLAMENTO IN CONTANTI DETERMINATO CON RIFERIMENTO AI VALORI MOBILIARI INDICATI AI PRECEDENTI PUNTI, A VALUTE, A TASSI DI INTERESSE, A RENDIMENTI, A MERCI, A INDICI O A MISURE; B) STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO, CIOÈ CATEGORIE DI STRUMENTI NORMALMENTE NEGOZIATI NEL MERCATO MONETARIO, QUALI, AD ESEMPIO: - I BUONI DEL TESORO; - I CERTIFICATI DI DEPOSITO; - LE CARTE COMMERCIALI; C) QUOTE DI UN ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO; D) CONTRATTI DI OPZIONE, CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE STANDARDIZZATI ("FUTURE"), "SWAP", ACCORDI PER SCAMBI FUTURI DI TASSI DI INTERESSE E ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A VALORI MOBILIARI, VALUTE, TASSI DI INTERESSE O RENDIMENTI, O AD ALTRI STRUMENTI DERIVATI, INDICI FINANZIARI O MISURE FINANZIARIE CHE POSSONO ESSERE REGOLATI CON CONSEGNA FISICA DEL SOTTOSTANTE O ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI DIFFERENZIALI IN CONTANTI; E) CONTRATTI DI OPZIONE, CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE STANDARDIZZATI ("FUTURE"), "SWAP", ACCORDI PER SCAMBI FUTURI DI TASSI DI INTERESSE E ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A MERCI IL CUI REGOLAMENTO AVVIENE ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI DIFFERENZIALI IN CONTANTI O PUÒ AVVENIRE IN TAL MODO A DISCREZIONE DI UNA DELLE PARTI, CON ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI TALE FACOLTÀ CONSEGUE A INADEMPIMENTO O AD ALTRO EVENTO CHE DETERMINA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; F) CONTRATTI DI OPZIONE, CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE STANDARDIZZATI ("FUTURE"), "SWAP" E ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A MERCI IL CUI REGOLAMENTO PUÒ AVVENIRE ATTRAVERSO LA CONSEGNA DEL SOTTOSTANTE E CHE SONO NEGOZIATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO E/O IN UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE;

TERMINE	DEFINIZIONE
	G) CONTRATTI DI OPZIONE, CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE STANDARDIZZATI ("FUTURE"), "SWAP", CONTRATTI A TERMINE ("FORWARD") E ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A MERCI IL CUI REGOLAMENTO PUÒ AVVENIRE ATTRAVERSO LA CONSEGNA FISICA DEL SOTTOSTANTE, DIVERSI DA QUELLI INDICATI ALLA LETTERA F) CHE NON HANNO SCOPI COMMERCIALI, E AVENTI LE CARATTERISTICHE DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CONSIDERANDO, TRA L'ALTRO, SE SONO COMPENSATI ED ESEGUITI ATTRAVERSO STANZE DI COMPENSAZIONE RICONOSCIUTE O SE SONO SOGGETTI A REGOLARI RICHIAMI DI MARGINI; H) STRUMENTI DERIVATI PER IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO; I) CONTRATTI FINANZIARI DIFFERENZIALI; J) CONTRATTI DI OPZIONE, CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE STANDARDIZZATI ("FUTURE"), "SWAP", CONTRATTI A TERMINE SUI TASSI D'INTERESSE E ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A VARIABILI CLIMATICHE, TARIFFE DI TRASPORTO, QUOTE DI EMISSIONE, TASSI DI INFLAZIONE O ALTRE STATISTICHE ECONOMICHE UFFICIALI, IL CUI REGOLAMENTO AVVIENE ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI DIFFERENZIALI IN CONTANTI O PUÒ AVVENIRE IN TAL MODO A DISCREZIONE DI UNA DELLE PARTI, CON ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI TALE FACOLTÀ CONSEGUE A INADEMPIMENTO O AD ALTRO EVENTO CHE DETERMINA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, NONCHÉ ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A BENI, DIRITTI, OBBLIGHI, INDICI E MISURE, DIVERSI DA QUELLI INDICATI ALLE LETTERE PRECEDENTI, AVENTI LE CARATTERISTICHE DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CONSIDERANDO, TRA L'ALTRO, SE SONO NEGOZIATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO O IN UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE, SE SONO COMPENSATI ED ESEGUITI ATTRAVERSO STANZE DI COMPENSAZIONE RICONOSCIUTE O SE SONO SOGGETTI A REGOLARI RICHIAMI DI MARGINI.
STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI	SI INTENDONO GLI STRUMENTI FINANZIARI SPECIFICATI DI SEGUITO (COMPRESI GLI STRUMENTI FINANZIARI NON AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE SU UN MERCATO REGOLAMENTATO, O PER I QUALI NON È STATA RICHIESTA L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN DETTO MERCATO, A CONDIZIONE CHE LE AUTORITÀ COMPETENTI ABBIANO CONVENUTO NORME DI TRASPARENZA PER LE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO TALI STRUMENTI FINANZIARI): A) CONTRATTI O DIRITTI CHE PERMETTONO DI SOTTOSCRIVERE, ACQUISIRE O CEDERE VALORI MOBILIARI; B) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SU VALORI MOBILIARI; C) QUALORA I VALORI MOBILIARI SIANO STRUMENTI DI DEBITO CONVERTIBILI O SCAMBIABILI, I VALORI MOBILIARI IN CUI GLI STRUMENTI DI DEBITO POSSONO ESSERE CONVERTITI O CON I QUALI POSSONO ESSERE SCAMBIATI; D) STRUMENTI EMESSI O GARANTITI DALL'EMITTENTE O DAL GARANTE DEI VALORI MOBILIARI E IL CUI PREZZO DI MERCATO POSSA INFLUENZARE SENSIBILMENTE IL PREZZO DEI VALORI MOBILIARI O VICEVERSA; E) QUALORA I VALORI MOBILIARI SIANO VALORI MOBILIARI EQUIVALENTI AD AZIONI, LE AZIONI RAPPRESENTATE DA TALI VALORI MOBILIARI (NONCHÉ TUTTI GLI ALTRI VALORI MOBILIARI EQUIVALENTI A DETTE AZIONI).

TERMINE	DEFINIZIONE
STRUMENTI FINANZIARI CORRELATI	SI INTENDE UNO STRUMENTO FINANZIARIO, ANCHE DERIVATO, IL CUI PREZZO È DIRETTAMENTE INFLUENZATO DAL PREZZO DI UN ALTRO STRUMENTO FINANZIARIO.
ESPONENTE AZIENDALE	SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO PRESSO UNA SOCIETÀ APPARTENENTE AL GRUPPO.
SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DEL TESTO UNICO, E DI CUI ALLA SEZIONE A DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO.
SERVIZI ACCESSORI	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DEL TESTO UNICO, NONCHÉ I SERVIZI DI CUI ALLA SEZIONE B DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO.
CLIENTE	PERSONA FISICA O GIURIDICA ALLA QUALE VENGONO PRESTATI SERVIZI DI INVESTIMENTO O ACCESSORI.
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	PRESTAZIONE DI RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE AD UN CLIENTE, DIETRO SUA RICHIESTA O PER INIZIATIVA DELL'IMPRESA DI INVESTIMENTO, RIGUARDO AD UNA O PIÙ OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI.
GESTIONE DEL PORTAFOGLIO	GESTIONE, SU BASE DISCREZIONALE E INDIVIDUALIZZATA, DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DI UN MANDATO CONFERITO DAI CLIENTI, QUALORA TALI PORTAFOGLI INCLUDANO UNO O PIÙ STRUMENTI FINANZIARI.
SOGGETTO RILEVANTE	SOGGETTO APPARTENENTE AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE: - AMMINISTRATORE, SOCIO O EQUIVALENTE, DIRIGENTE O AGENTE COLLEGATO DELL'IMPRESA; - AMMINISTRATORE, SOCIO O EQUIVALENTE, DIRIGENTE DI UN AGENTE COLLEGATO DELL'IMPRESA; - DIPENDENTE DELL'IMPRESA O DI UN SUO AGENTE COLLEGATO, NONCHÉ OGNI ALTRA PERSONA FISICA I CUI SERVIZI SONO A DISPOSIZIONE E SOTTO IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O DI UN SUO AGENTE COLLEGATO E CHE PARTECIPA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DA PARTE DELL'IMPRESA; - PERSONA FISICA CHE PARTECIPA DIRETTAMENTE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'IMPRESA DI INVESTIMENTO O AL SUO AGENTE COLLEGATO NEL QUADRO DI UN ACCORDO DI ESTERNALIZZAZIONE AVENTE PER OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DA PARTE DELL'IMPRESA.
OPERAZIONE PERSONALE	È UNA NEGOZIAZIONE SU UNO STRUMENTO FINANZIARIO REALIZZATA DA, O PER CONTO DI, UN SOGGETTO RILEVANTE, A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: A. IL SOGGETTO RILEVANTE AGISCE AL DI FUORI DELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE NELLA SUA VESTE PROFESSIONALE; B. L'OPERAZIONE È ESEGUITA PER CONTO DI UNA DELLE PERSONE SEGUENTI: I) IL SOGGETTO RILEVANTE; II) UNA PERSONA CON CUI IL SOGGETTO RILEVANTE HA RAPPORTI DI PARENTELA O STRETTI LEGAMI; III) UNA PERSONA NEI CONFRONTI DELLA QUALE IL SOGGETTO RILEVANTE HA UN INTERESSE SIGNIFICATIVO,

TERMINE	DEFINIZIONE
	DIRETTO O INDIRETTO, NEL RISULTATO DELL'OPERAZIONE DIVERSO DAL PAGAMENTO DI ONORARI O COMMISSIONI PER L'ESECUZIONE.
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	COME DEFINITE DALL' ART. 7, PAR. 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014.

6. Livello Gerarchico

LIVELLO	DESCRIZIONE
III	POLICY

C. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito si riporta l'elenco delle principali Unità Organizzative/Organi della Banca rientranti nel perimetro di applicabilità della presente Policy, a vario titolo coinvolte nella gestione delle operazioni personali.

Consiglio di Amministrazione:

- è responsabile dell'approvazione e dell'osservanza delle norme disciplinate all'interno della presente Policy;

Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali della Capogruppo:

- è responsabile dell'individuazione dei Soggetti Rilevanti e soggetti ad essi collegati tra il personale della Banca, garantendo che gli stessi abbiano la completa conoscenza circa le restrizioni sulle operazioni personali e circa le misure adottate dalla Banca in merito da parte di tali soggetti;

Area ICT e Organizzazione, per il tramite dell'Unità Anagrafe e Supporto Tecnico:

- provvede al censimento anagrafico dei Soggetti Rilevanti e rispettivi collegamenti sulla procedura informatica SIB2000, per l'alimentazione/aggiornamento del relativo Registro;

Funzione Private e Servizi di Investimento, per il tramite dell'Unità Servizi di Investimento:

- provvede all'aggiornamento delle operazioni personali effettuate dai Soggetti Rilevanti sul Registro presente nella procedura informatica, effettuando un controllo di coerenza tra quanto presente in SIB2000 e quanto comunicato dal Soggetto Rilevante tramite l'apposita modulistica;

Funzione Compliance e Antiriciclaggio, per il tramite dell'Unità Conformità alle Norme:

- verifica che le procedure adottate in materia di gestione delle operazioni personali assicurino il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

D. CONTESTO NORMATIVO

La presente Policy è redatta al fine di adempiere alle disposizioni del Regolamento Intermediari emanato dalla Consob in data 15 febbraio 2018 e successivamente modificato (di seguito il "Regolamento Intermediari") che prescrivono agli intermediari l'applicazione degli articoli 28 e 29 del Regolamento Delegato UE 2017/565 inerenti all'adozione di specifiche misure volte a disciplinare la gestione delle operazioni personali compiute dai Soggetti Rilevanti.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Delegato UE 2017/565, per "**operazione personale"** deve intendersi "*una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:*

i. il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;

ii. l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:

- *il Soggetto Rilevante;*
- *una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;*
- *una persona nei confronti della quale il Soggetto Rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione".*

Per **Soggetto Rilevante**[2] deve intendersi un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

i. "amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;

ii. amministratore, socio o equivalente, dirigente di un agente collegato dell'impresa;

iii. dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;

iv. persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa".

Nel dettaglio, inoltre, si intendono:

1. persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela (cfr. art. 2, paragrafo 3 *bis* Regolamento Delegato UE 2017/565):
   - il coniuge del Soggetto Rilevante o il convivente *more uxorio* del Soggetto Rilevante;
   - i figli o i figliastri a carico del Soggetto Rilevante;
   - ogni altro parente che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'operazione personale considerata.

   Per operazione eseguita per conto di persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela, ai fini dell'applicazione della presente Politica, si intende:

[2] Come disposto dall'art. 2, paragrafo 1 del Regolamento Delegato UE 2017/565.

- l'operazione effettuata da persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela, delegata a operare sul deposito titoli intestato al Soggetto Rilevante o in qualità di cointestataria del deposito titoli intestato anche al Soggetto Rilevante;
- l'operazione effettuata dal Soggetto Rilevante in qualità di procuratore o cointestatario del deposito titoli intestato o cointestato a persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela;

2. stretti legami (cfr. art. 1, comma 6 *bis*.3, del TUF): situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
   - da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
   - da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2013/34/UE, o da una relazione della stessa natura tra persone fisiche o giuridiche e un'impresa[3];
   - da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo;

3. relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione: tali soggetti rappresentano una categoria residuale rispetto alle categorie precedenti. A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale categoria le società nelle quali il Soggetto Rilevante svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Ogni ulteriore ipotesi dovrà essere individuata valutando, caso per caso, la singola fattispecie.

Nel presente documento sono, altresì, presenti riferimenti al Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni – di seguito "TUF"), con particolare riferimento agli articoli in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, disciplinati dalla Parte V, Titolo I-*bis*, Capi II e III.

[3] Si precisa che l'impresa controllata di una impresa controllata è parimenti considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese.

E. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento Delegato UE 2017/565, BCA Banca ha provveduto alla **individuazione delle seguenti categorie di Soggetti Rilevanti**:

- *Soci* aventi una partecipazione azionaria nella Banca;
- *Amministratori***:** vengono ricompresi all'interno della categoria tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglieri, Amministratore Delegato);
- *Dirigenti*;
- *Componenti del Collegio Sindacale*;
- *Responsabili di Area della Banca*;
- *Responsabili Funzioni di Controllo*;
- *Responsabile Legale;*
- *Responsabile Amministrazione, Bilancio e SSVV;*
- *personale che partecipa alla prestazione dei servizi di investimento*:
  - ✓ il personale delle Filiali;
  - ✓ il personale della Funzione Private e Servizi di Investimento e dell'Unità Servizi di Investimento.

Alla luce di quanto esposto, i criteri delineati dalla Banca per identificare i Soggetti Rilevanti risultano di tipo organizzativo – in quanto sono stati presi in considerazione i soggetti in base al ruolo ricoperto – e di tipo operativo in quanto si è tenuto conto della possibilità che gli stessi soggetti siano in possesso di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti.

Sulla base dei criteri descritti, la *Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali* della Capogruppo individua i soggetti che rientrano tra le categorie definite di Soggetti Rilevanti.

La stessa Direzione, al fine di garantire la completa conoscenza circa le restrizioni sulle operazioni personali e circa le misure adottate dalla Banca in merito, invia una **comunicazione ai Soggetti Rilevanti** così individuati, non appena quest'ultimi acquisiscano la qualifica di Soggetto Rilevante sulla base dei criteri individuati nel presente documento (in fase di assunzione oppure successivamente al momento dell'acquisizione della qualifica di Soggetto Rilevante), che dovrà essere da questi restituita, compilata e firmata per accettazione e presa visione (cfr. ***Allegato 1*** della presente Policy) ed uno specifico **modulo nel quale indicare i soggetti collegati** (cfr. ***Allegato 2*** della presente Policy) da restituire alla *Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali* della Capogruppo con apposita firma.

In caso di variazioni del perimetro dei Soggetti Rilevanti (dovute, a titolo esemplificativo, a nuove assunzioni, mutamenti nelle posizioni ricoperte, licenziamenti, dimissioni, etc.), la *Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali* della Capogruppo è tenuta ad inviare la citata comunicazione ai nuovi soggetti rientranti nel perimetro di applicazione della presente Policy. Infine, la Direzione citata comunica, ogni qualvolta se ne modifichi il perimetro, l'elenco dei nominativi individuati tra i Soggetti Rilevanti all'Unità *Anagrafe e Supporto Tecnico*, che procede al censimento anagrafico di tali soggetti nel relativo *Registro* presente nella procedura informatica SIB2000 (cfr. Sezione G della presente Policy).

F. DIVIETI DELLE OPERAZIONI PERSONALI

L'art. 29 del Regolamento Delegato UE 2017/565 richiede agli Intermediari di adottare procedure adeguate, al fine di impedire ai Soggetti Rilevanti di compiere determinate fattispecie di operazioni personali o porre in essere condotte vietate (cfr. *infra*). In particolare, tali procedure devono assicurare:

- la conoscenza, da parte di tutti i Soggetti Rilevanti, delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia;
- informazioni tempestive all'intermediario riguardanti ogni operazione personale realizzata da un Soggetto Rilevante (mediante la notifica delle operazioni o altre procedure che consentano all'intermediario l'identificazione delle stesse);
- la registrazione delle operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni stesse.

In ottemperanza alle suddette disposizioni, la Banca ha provveduto all'adozione delle misure di gestione e restrizioni in materia di operazioni personali, di seguito descritte.

1. Operazioni vietate

La Banca stabilisce che tutti i **Soggetti Rilevanti** coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso ad informazioni privilegiate[4] o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'impresa, **devono astenersi** dal porre in essere i seguenti comportamenti[5]:

- effettuare operazioni personali che rientrino fra le operazioni vietate dal Regolamento (UE) n. 596/2014, vale a dire fra le operazioni che configurano abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato[6];
- effettuare operazioni personali che implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni riservate;
- effettuare operazioni personali che sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca in virtù della Direttiva 2014/65/UE;
- consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, di intraprendere operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, che - se eseguite a titolo personale da un Soggetto Rilevante - rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei punti precedenti, o che rientrerebbero nell'ambito applicativo dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a) o b) o dell'articolo 67 paragrafo 3 del Regolamento Delegato UE 2017/565 che inibisce l'uso scorretto delle informazioni relative a ordini in corso di esecuzione;
- comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di tali comunicazioni il soggetto che le recepisce potrebbe:
    - effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei punti precedenti;
    - consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

[4] Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014 per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
[5] Art. 29, paragrafo 2 Regolamento Delegato UE 2017/565.
[6] Cfr. Parte V, Titolo I-*bis*, Capi II e III, del TUF.

Le suddette operatività, pertanto, sono considerate "**vietate**" se compiute da un Soggetto Rilevante.

Ai dipendenti della Banca, con l'esclusione quindi dei componenti degli Organi Aziendali e dei Soci, in conformità con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito[7], è vietato porre in essere operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati intendendosi come tali i contratti e le combinazioni di contratti elencati all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del D.lgs. n. 58/98, nonché eventuali nuove categorie indicate dagli organi di vigilanza, ad eccezione delle operazioni in strumenti derivati CAP finalizzate alla copertura del rischio di tasso su mutui residenziali.

2. Casi di inapplicabilità della Policy

Sono escluse dal novero delle operazioni personali soggette ai presidi e alle restrizioni della presente Policy le fattispecie di seguito riportate:

- fattispecie escluse dalla normativa (cfr. art. 29, paragrafo 6 del Regolamento Delegato UE 2017/565):
  - le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli discrezionale, purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio ed il Soggetto Rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
  - le operazioni personali su organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché il Soggetto Rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato;
- la sottoscrizione sul mercato primario dei titoli di Stato italiani per i quali la fase di collocamento risulta regolata da meccanismi idonei a escludere il rischio di abusi di mercato o di conflitti di interessi[8] e Pronti contro Termine (PcT);
- transazioni che non presentano alcun corrispettivo economico (ipotesi di trasferimento di strumenti finanziari per successione o donazione);
- costituzione di diritti di pegno o di usufrutto.

3. Operazioni consentite

Le operazioni personali non rientranti nel novero delle operazioni espressamente vietate (cfr. sezione F.1) o nei casi di inapplicabilità della Policy (cfr. sezione F.2), possono essere effettuate dai Soggetti Rilevanti ma devono essere comunicate alla Banca, come di seguito disciplinato, nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Policy.

In particolare, l'art. 29, paragrafo 5 del Regolamento Delegato UE 2017/565 prevede che la Banca debba essere informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano di identificare direttamente le stesse.

La Banca individua le operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento mediante un controllo del registro elettronico degli ordini.

[7] Art. 41, Contratto collettivo nazionale delle imprese creditizie.
[8] Comunicazione Consob DIN/11021354 del 23/03/2011.

Inoltre, in caso di operazioni effettuate presso altri intermediari, si dispone l'obbligo, per ciascun Soggetto Rilevante, di **comunicare al Responsabile dell'Unità *Servizi di Investimento*** e, per conoscenza, al Responsabile dell'Unità *Conformità alle Norme*, **in forma scritta** (tramite la compilazione del modulo di cui all'***Allegato 3*** della presente Policy), **tempestivamente e, in ogni caso, non oltre sette giorni** dal compimento dell'operazione**,** tutte le operazioni personali poste in essere da, o per conto di, un Soggetto Rilevante o da un Soggetto Rilevante per conto di un soggetto collegato.

Sono oggetto di obbligo di comunicazione, monitoraggio e registrazione tutte le operazioni personali, effettuate presso la BCA Banca e presso altri intermediari, per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di Soggetto Rilevante; in altre parole, il Soggetto Rilevante agisce per motivi personali e non per motivi legati alla posizione lavorativa ricoperta e che lo qualifica come Soggetto Rilevante (ad esempio, il Soggetto Rilevante compie un'operazione su un dossier titoli a lui intestato o cointestato; il Soggetto Rilevante compie – sulla base di regolare delega o procura - un'operazione su un dossier titoli intestato o cointestato ad un soggetto collegato; etc.);
- l'operazione è eseguita per conto del Soggetto Rilevante, o da un Soggetto Rilevante per conto di un soggetto collegato (ad esempio: un Soggetto Rilevante compie - anche nell'esercizio delle attività che svolge in qualità di Soggetto Rilevante - un'operazione su dossier titoli intestato o cointestato ad un soggetto collegato; una persona dotata di regolare delega o procura compie un'operazione su un dossier intestato o cointestato ad un Soggetto Rilevante; etc.).

G. GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

1. Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Operazioni Personali

La Banca ha adottato specifiche modalità operative che consentono la registrazione e la tracciabilità dei Soggetti Rilevanti e delle operazioni personali effettuate dagli stessi.

Il *Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Operazioni Personali*, presente sulla procedura informatica SIB2000, è aggiornato ad evento al fine di:

- accogliere nuove iscrizioni o cancellazioni rispetto ai Soggetti Rilevanti e rispettivi collegamenti;
- inserire nuove operazioni personali;
- consentire analisi ed estrazioni, in vista delle verifiche svolte dalle Funzioni Aziendali di Controllo, oltre che nell'ambito delle attività ispettive condotte dalle Autorità di Vigilanza.

La corretta tenuta e gestione del Registro è affidata:

- all'Unità *Anagrafe e Supporto Tecnico*, per quanto concerne il censimento anagrafico dei Soggetti Rilevanti e rispettivi collegamenti, sulla base di quanto comunicato dalla *Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali* della Capogruppo;
- all'Unità *Servizi di Investimento*, che provvede:
    - al lancio della transazione che consente l'inserimento automatico delle operazioni personali effettuate dai Soggetti Rilevanti e dai rispettivi collegamenti nel Registro presente in SIB2000;
    - alla verifica di coerenza tra quanto presente in procedura e quanto comunicato dai Soggetti Rilevanti mediante la compilazione dell'apposito modulo (cfr. *Allegato 3* della presente Policy).

Alla Funzione *Compliance e Antiriciclaggio*, per il tramite dell'Unità *Conformità alle Norme*, spetta l'esecuzione di periodiche attività di controllo su base campionaria volte a verificare l'adeguatezza, l'efficacia delle procedure in essere, il rispetto delle stesse e la conformità alle norme regolamentari.

In particolare, l'Unità *Conformità alle Norme* verifica a campione:

- la corretta applicazione delle disposizioni restrittive previste nei confronti dei Soggetti Rilevanti;
- l'esistenza e la completezza della documentazione pervenuta ai fini dell'annotazione sul Registro.

Eventuali anomalie rilevate dall'Unità *Servizi di Investimento* ovvero dall'Unità *Conformità alle Norme* vengono approfondite con le strutture coinvolte nelle attività o con lo stesso Soggetto Rilevante al quale può essere richiesto di fornire l'estratto conto titoli per i *dossier* da questi intrattenuti sia presso una Società del Gruppo IBL Banca che presso altri intermediari, al fine di verificare la presenza di operazioni personali vietate ovvero non comunicate in violazione di quanto previsto dalla presente Policy.

2. Solleciti e sanzioni

Al fine di favorire il rispetto delle linee guida contenute nella presente Policy e delle relative norme interne di attuazione, la Banca prevede un sistema che solleciti il Soggetto Rilevante, qualora non abbia rispettato gli obblighi d'informativa previsti e/o i divieti prescritti, ad attivarsi per sanare la situazione di anomalia (a titolo

meramente esemplificativo si riporta la seguente fattispecie: la Banca intima il Soggetto Rilevante a liquidare nell'immediato gli strumenti finanziari acquistati mediante un'operazione vietata).

In particolare, qualora dalle attività di controllo periodiche emerga la violazione delle presenti disposizioni, la Funzione *Private e Servizi di Investimento*, per il tramite dell'Unità *Servizi di Investimento*, comunica al Soggetto Rilevante interessato tale circostanza invitandolo a regolarizzare la propria posizione. La medesima comunicazione viene trasmessa anche alla *Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali* della Capogruppo, al fine di consentire a quest'ultima l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del Soggetto Rilevante.

Nel caso più grave di violazioni e/o inadempienze reiterate, la Banca prevede, inoltre, l'attivazione del sistema sanzionatorio descritto nel Codice Etico di Gruppo e nel Regolamento del Personale adottati.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti dalla Banca in conseguenza delle suddette violazioni.

3. Archiviazione dei dati

La Banca, per il tramite dell'Unità *Servizi di Investimento*, prevede un processo di archiviazione, con cadenza regolare, di tutti i flussi informativi ed i supporti documentali trasmessi tra le diverse funzioni interne coinvolte a vario titolo nel processo di gestione delle operazioni personali, nonché tra queste ed il Soggetto Rilevante, per un arco temporale di 10 anni.

H. REVISIONE DELLA POLICY E REPORTING

L'*Area ICT e Organizzazione* provvede, anche su proposta delle strutture coinvolte di cui alla sezione C del presente documento, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti, all'aggiornamento della Policy e dei documenti ad essa collegati, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Saranno considerati oggetto di valutazione in sede di revisione, a titolo esemplificativo, i seguenti aspetti:

- ingresso di nuovi Soggetti Rilevanti o modifica degli assetti organizzativi che comportino l'ingresso di nuovi ruoli che qualifichino come "Soggetti Rilevanti" e aggiornamento del perimetro dei Soggetti Rilevanti;
- modalità di notifica alla Banca di operazioni personali;
- sanzioni da applicare.

La Funzione *Compliance e Antiriciclaggio* effettua, inoltre, la seguente attività:

- predisposizione della Relazione annuale, in conformità con quanto previsto dall'art. 22 paragrafo 2 del Regolamento Delegato UE 2017/565, da presentare agli Organi Aziendali sui risultati delle attività di controllo svolte sui diversi servizi di investimento prestati dalla Banca, illustrando le verifiche svolte, i risultati emersi, le misure adottate per eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate in tema di operazioni personali, evidenziando le operazioni personali eseguite ed i Soggetti Rilevanti che ne hanno ordinato l'esecuzione.

.

I. Allegati

Le comunicazioni/richieste da inoltrare mediante i format possono essere trasmesse a mezzo elettronico a condizione che vi sia la firma leggibile del soggetto mittente.

1. Allegato 1 – Lettera di presa visione della Policy di gestione delle operazioni personali

Spett.le
Banca Credito Attivo S.p.A.
Alla c.a. della Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali di IBL Banca S.p.A.
Via Venti Settembre, 30
00187 Roma (RM)

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Delegato UE 2017/565, BCA Banca ha adottato procedure al fine di:

- assicurare che tutti i Soggetti Rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni relative alle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia (tra le quali il monitoraggio delle operazioni effettuate);
- impedire che i Soggetti Rilevanti effettuino operazioni vietate;
- assicurare che la Banca sia informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un Soggetto Rilevante;
- assicurare che le operazioni personali notificate all'intermediario, o da esso identificate, siano registrate e conservate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle stesse.

Il/la sottoscritto/a_____

dipendente di_____

con la qualità di_____

DICHIARA:

- di aver preso visione della "Policy in materia di gestione delle operazioni personali", di averne compreso e accettato i contenuti;
- di essere stato informato che, come previsto dalla "Policy in materia di gestione delle operazioni personali", il proprio nominativo è stato inserito nel Registro dei Soggetti Rilevanti di BCA Banca.

Data

Firma del Soggetto Rilevante

per accettazione e presa visione

_____ _____

2. Allegato 2 – Modulo di segnalazione di interessi rilevanti

Spett.le
Banca Credito Attivo S.p.A.
Alla c.a. della Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali di IBL Banca S.p.A.
Via Venti Settembre, 30
00187 Roma (RM)

Mittente:

_____

(nome e cognome ed incarico del Soggetto Rilevante)

Considerata la qualifica di Soggetto Rilevante della Banca, si forniscono qui di seguito le seguenti informazioni:

1. Coniuge (non legalmente separato) o convivente more uxorio

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	NOTE

2. Figlio/I (anche del convivente more uxorio)

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	NOTE

3. Ogni altro parente (a titolo esemplificativo, genitori, nonni, fratelli, nipoti, zii, cugini di primo grado) che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'operazione personale

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	NOTE

4. Società controllate dal Soggetto Rilevante, anche congiuntamente ad uno o più dei soggetti indicati ai punti 1, 2 e 3

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	SEDE LEGALE	NOTE

5. Società presso le quali il Soggetto Rilevante ricopre incarichi di amministrazione, direzione o controllo

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	SEDE LEGALE	NOTE

6. Altre persone fisiche o giuridiche diverse dalle precedenti con cui il Soggetto Rilevante o uno stretto familiare ha relazioni tali da avere un interesse significativo diretto o indiretto nel risultato dell'operazione o detenga una quota non inferiore al 20% dei diritti di voto

NOME E COGNOME/ DENOMINAZIONE	LUOGO E DATA DI NASCITA/ PARTITA IVA	RESIDENZA/SEDE LEGALE	NOTE

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

- che comunicherà tempestivamente a BCA Banca le eventuali variazioni alle informazioni rese con la presente, che dovessero successivamente intervenire;
- di essere a conoscenza delle prescrizioni contenute all'interno della "Policy in materia di gestione delle operazioni personali" compiute dai Soggetti Rilevanti;
- di impegnarsi a rispettare e ad osservare tutto quanto contenuto all'interno della suddetta Policy;
- di essere a conoscenza che le informazioni contenute nella presente dichiarazione saranno trattate unicamente nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e, di conseguenza, che tali informazioni saranno trattate mediante procedure informatiche presenti all'interno del sistema informativo della Banca, e/o manualmente da parte delle funzioni interne a cui è assegnato il compito di vigilare ai sensi della normativa in materia di operazioni personali compiute dai Soggetti Rilevanti della Banca.

Data

_____

Firma del Soggetto Rilevante

_____

3. Allegato 3 – Lettera di comunicazione delle operazioni personali

Spett.le
Banca Credito Attivo S.p.A.
Unità Servizi di Investimento
Via Boncompagni, 15
00187 Roma (RM)

Il/la sottoscritto/a_____ nato/a a_____il_____ residente a_____ in_____ n____ svolge l'incarico di _____ presso _____, dichiara l'esecuzione delle seguenti operazioni personali:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTO	QUANTITÀ	PREZZO	ACQUISTO/ VENDITA	EMITTENTE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia della "Policy in materia di operazioni personali", poste in essere dai Soggetti Rilevanti della Banca, e conferma che, in relazione ai sopra indicati strumenti finanziari e/o relativi emittenti, non è in possesso di alcuna informazione privilegiata.

Il sottoscritto dichiara inoltre che la/le operazione/i sul/i sopra indicato/i strumento/i finanziario/i è/sono stata/e disposta/e:

- in proprio;

- per conto del/i seguente/i soggetto/i:

_____

Data

_____

Firma del Soggetto Rilevante

_____